

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI
UN’APPLICAZIONE WEB PER LA CREAZIONE, LA PUBBLICAZIONE E LA
GESTIONE DI COLLEZIONI ETEROGENEE DI DATI E RISORSE
PUBBLICAMENTE ACCESSIBILI, NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, “ISTRUZIONE E RICERCA”
COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” INVESTIMENTO 3.1,
“FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE” PROGETTO H2IOSC CUP
B63C22000730005 CIG A01C0CBEDD

TRA

L’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle
Idee del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito “Ente”),
con sede in Via Carlo Fea 2, 00161 Roma, C.F. 80054330586 e
P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal
Prof. Enrico Pasini, domiciliato per la carica presso la sede,
munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del
Direttore Generale CNR n° 79 del 20/07/2020, prot 0047296/2020
con cui il Prof. Enrico Pasini è stato nominato Direttore
dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia
delle Idee (ILIESI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a
decorrere dal 1° settembre 2020 per un periodo di 4 anni,
domicilio digitale PEC: protocollo.iliesi@pec.cnr.it

E

L’operatore economico (completare) (in seguito “Contraente”),
con sede legale in (completare indirizzo), C.F. XXXXXXXXXXXX e

P.IVA XXXXXXXXXXXX, rappresentato ai fine del presente atto dal
Sig. (completare), domiciliato per la carica presso la sede
legale, nella sua qualità di (completare), C.F. (completare),
domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 300646
del 11/10/2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara a
procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'Art. 1 comma 2
lettera b) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.
per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, da aggiudicarsi
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.
[COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione in
favore del Contraente, per l'importo contrattuale di €
[COMPLETARE] oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà
effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto
l'aggiudicazione inerente l'appalto di servizi/forniture di cui
trattasi in favore del Contraente;

5) Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia
della predetta aggiudicazione;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai
fini della sottoscrizione del presente contratto e a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, ha costituito la garanzia definitiva [COMPLETARE] di € [COMPLETARE] (euro XXXXXXXXX) secondo le disposizioni di cui ai all'Art. 53 comma 4 del Codice, mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente delle seguenti attività:

a) Servizi [COMPLETARE]

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € [COMPLETARE] (euro ...) oltre

I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso

diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di

qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal

presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del

Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

Tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere ultimate entro 16 mesi dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal

rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs.

n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che

potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il

Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del

presente contratto personale munito di adeguata preparazione

tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire

un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi

specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul

lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure

di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di

garanzia offerto, a intervenire per ripristinare il corretto

funzionamento della fornitura entro [COMPLETARE] giorni

lavorativi dalla comunicazione dell'Ente con cui si notificano

i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,
della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto
si applica una penale di € [COMPLETARE] corrispondente all'1%
(uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e
dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di
lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza
del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle
penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo
di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) ... [COMPLETARE]

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente

in materia.

2) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la

rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di

fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei

documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da

apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente

alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i

servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle

specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà

eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti)

giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente

procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi

oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche

di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui

all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di

procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state

eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini

e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,

nonché delle eventuali migliorie offerte.

7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il

Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in

merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato dall'Ente nella persona del Sig./Dr. XXXXXX.

2) Il Contraente ha individuato il Sig./Dr. [COMPLETARE] quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione

qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia

imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una

Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi

contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva

comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile

di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura

pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta

causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in

merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.

679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come

modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno

esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme

al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai

doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,

autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente

contratto sarà governata e definita in accordo alla legge

italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di XX pagine è soggetto ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Nome e COGNOME)